



LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI – IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Legge 29 settembre 2000 n. 3000

Legge di ratifica ed esecuzione di atti internazionali

RATIFICA DEGLI ATTI INTERNAZIONALI

- ➔ Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee e relativi protocolli (Bruxelles, 26 luglio 1995)
- ➔ Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997)
- ➔ Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997)

Atto del Consiglio dell'Unione Europea
del 19 giugno 1997

IL SECONDO PROTOCOLLO

**Secondo Protocollo della convenzione
relativa alla tutela finanziaria delle
Comunità europee**

IL SECONDO PROTOCOLLO

Art. 3 - Responsabilità delle persone giuridiche

Par. 1

Gli Stati Membri si impegnano ad adottare misure necessarie per istituire un' **autonoma forma di responsabilità in capo alle persone giuridiche per determinati fatti di reato commessi a beneficio delle stesse** (frode, corruzione attiva e riciclaggio di denaro).

Si prevede la punibilità dell'autore del reato in quanto soggetto che detiene un **«posto dominante»**, ossia:

- ➔ un potere di rappresentanza della stessa persona giuridica
- ➔ l'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica
- ➔ un esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica

IL SECONDO PROTOCOLLO

Art. 3 - Responsabilità delle persone giuridiche

Par. 2

Gli Stati membri si impegnano, inoltre, ad adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la perpetrazione di uno dei reati sopra indicati a beneficio della persona giuridica sia stata resa possibile dalla carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al Par. 1.

CONVENZIONE OCSE

17 dicembre 1997
sottoscrizione a Parigi della

Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali

Sottoscrivendo la Convenzione, gli Stati aderenti si impegnano a considerare reato per le persone fisiche la corruzione di funzionari stranieri per ottenere indebiti vantaggi nel commercio internazionale (esportazioni, appalti, investimenti, autorizzazioni, ecc.), **per la cui commissione possono essere sanzionate anche le persone giuridiche.**

Per un efficace contrasto della corruzione si rimarca:

- ➔ la necessità di armonizzare le diverse legislazioni nazionali
- ➔ la necessità di prevedere pene effettive, proporzionate e dissuasive

Legge 29 settembre 2000 n. 3000

**Art. 11 - Delega al Governo per la disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.**

**LEGGE n.
300/2000**

Il Governo viene delegato ad approvare un decreto legislativo:

➔ per introdurre all'interno dell'ordinamento giuridico italiano la **responsabilità da reato delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica;**

➔ che preveda tale responsabilità **solo per determinate fattispecie di reato tassativamente determinati**

➔ che preveda tale responsabilità **solo qualora il reato sia stato commesso da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o da chi eserciti (anche di fatto) poteri di gestione e di controllo, o da chi sia sottoposto alla direzione o vigilanza di questi;**

➔ che preveda tale responsabilità **solo qualora il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio (anche non esclusivo) dell'ente.**

RELAZIONE MINISTERIALE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Principi ispiratori della nuova disciplina

- Necessità di adeguare l'ordinamento interno agli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia;
- Necessità di introdurre discipline efficaci nel contesto industriale post-moderno, caratterizzato da dall'incremento dei centri decisionali, da una loro accentuata frammentazione e dall'impiego di «schermi fittizi» a cui poter imputare le scelte e le conseguenti responsabilità;
- Volontà di contrastare fenomeni criminosi che siano frutto di una deliberata politica aziendale (il reato, in tale contesto, viene computato quale semplice «costo d'azienda»);
- Volontà di contrastare fenomeni criminosi che, sebbene non siano frutto di una deliberata politica aziendale, derivino comunque da un difetto di organizzazione e di controllo apicale.

RELAZIONE MINISTERIALE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Tratti essenziali della nuova disciplina

- Titolo autonomo di responsabilità in capo all'ente;
- *Tertium genus* di responsabilità (presenta al contempo sia caratteri della responsabilità penale che di quella amministrativa);
- Responsabilità per un fatto commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- Immedesimazione organica ai sensi dell'art. 27 della Costituzione;
- Garanzie tipiche del processo penale
- Rimproverabilità del comportamento dell'ente solo in presenza di un comportamento colpevole («*nulla poena sine culpa*»);
- Sanzioni amministrative a carico dell'ente applicate dal giudice competente a conoscere del reato;

D.LGS. 231/2001

**«Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»**

Sezione I

**«Principi generali e criteri di attribuzione della
responsabilità amministrativa»**

I soggetti

Le disposizioni previste nel decreto si applicano:



agli **enti forniti di personalità giuridica**;



alle **società ed associazioni anche prive di personalità giuridica**;



agli **enti pubblici economici**.

ART. 1

Art. 1 D.Lgs. 29 gennaio 1998 n. 19,

Trasformazione dell'Ente Autonomo "La Biennale di Venezia" in "Fondazione La Biennale di Venezia"

Art. 2 D.Lgs. 29 gennaio 1998 n. 19,

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione La Biennale di Venezia



**FONDAZIONE LA
BIENNALE DI
VENEZIA**

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 231/2001, la **Fondazione La Biennale di Venezia** è soggetto interessato dalla disciplina in materia di responsabilità da reato degli enti

Il principio di legalità

L'ente non può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se il fatto costituente reato e le relative sanzioni non erano espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

ART. 2



Nullum crimen sine lege



Nulla poena sine lege

ART. 5

Requisiti oggettivi

L'ente è responsabile per i reati commessi:

- da persone che rivestono **funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente** (in via formale, ma anche solo di fatto);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra elencati.

L'ente, inoltre:

- è responsabile per i reati commessi **nel suo interesse o vantaggio**;
- non è responsabile se i soggetti sopra indicati agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Responsabilità dell'ente per reati commessi da soggetti in posizione apicale

Se il reato è stato commesso da un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di gestione dell'ente, quest'ultimo **non risponde** se:

ART. 6

- l'organo dirigente ha precedentemente adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione e di gestione (MOG)** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli è stato affidato a un Organismo di Vigilanza **(ODV)** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- Il reato è stato possibile dall'**elusione fraudolenta** dei modelli predisposti;
- Non vi sia stata omessa vigilanza da parte dell'ODV.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG)

Il **Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG)** deve essere strutturato in maniera tale:

ART. 6

- da individuare le attività nell'ambito di cui possono essere commessi reati da prevenire (cc.dd. "attività sensibili");
- Prevedere specifici protocolli operativi in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ODV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG.

Responsabilità dell'ente per reati commessi da soggetti in posizione subordinata

ART. 7

Se il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto che rivesta una posizione apicale, l'ente **risponde** se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Ad ogni modo, **si esclude che vi sia stata inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza** se l'ente prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato il proprio MOG.

**GIP Milano – Dott.ssa Secchi
Ordinanza del 9 novembre 2004**

**GIURISPRUDENZA
Il «Decalogo» del
Tribunale di
Milano**

- 1) L'identificazione dei rischi di reato deve essere **specificata ed esaustiva**;
- 2) il Modello deve prevedere che i **componenti dell'Organo di Vigilanza** siano in **possesso di capacità specifiche**;
- 3) il Modello deve prevedere quale **causa di incompatibilità per i componenti dell'OdV la sentenza di condanna, o di patteggiamento non irrevocabile**, non solamente per i reati previsti dal d.lgs 231/01;
- 4) il Modello deve prevedere una **formazione specifica per i dipendenti**;
- 5) il Modello deve prevedere, per quanto riguarda i **corsi di formazione**, il **controllo della loro frequenza e la qualità sul contenuto dei programmi**;
- 6) il Modello deve prevedere espressamente **sanzioni disciplinari nei confronti dei "soggetti apicali"** che, per negligenza o imperizia, non abbiano individuato violazioni al modello;
- 7) il Modello deve prevedere **procedure in grado di ricercare ed identificare la presenza dei rischi**;
- 8) il Modello deve prevedere **adeguati controlli**, sia di routine che a campione, nelle attività sensibili;
- 9) il Modello deve prevedere e disciplinare l'**obbligo per tutti i dipendenti di riferire notizie di rilievo all'Organismo di Vigilanza**;
- 10) il Modello deve contenere **protocolli e procedure specifiche** e concretamente applicabili alla realtà dell'Ente.

Autonomia della responsabilità dell'ente

ART. 8

La responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato, di modo che:

- l'ente è responsabile anche quando l'autore del reato non sia stato individuato o non sia imputabile;
- l'ente è responsabile quando per il reato si estingue per una causa estintiva diversa dall'amnistia.

Prescrizione

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

ART. 22

Interrompono la prescrizione, alternativamente:

- la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive a carico dell'ente;
- la formale contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 231/2001: in tal caso, la prescrizione non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

L'interruzione comporta il decorrere di un nuovo termine prescrizione.

Sezione II

«Sanzioni in generale»

Sanzioni amministrative

In conseguenza del reato, all'ente possono essere inflitte le seguenti sanzioni

- ➔ la sanzione pecuniaria
- ➔ le sanzioni interdittive
- ➔ la confisca
- ➔ la pubblicazione della sentenza

ART. 9

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, di cui al comma 1, consistono:

ART. 9

- ➔ nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ➔ Nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ➔ nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- ➔ nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ➔ nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione pecuniaria

ART. 10

La sanzione pecuniaria viene applicata in termini di "quote".

Il numero delle quote non può essere inferiore a **cento** né superiore a **mille** quote.

L'importo di ogni quota può essere quantificato da un minimo di **258 euro** a un massimo di **1549 euro**.

ART. 13

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano **esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono previste.**

Le stesse sanzioni sono applicabili **soltanto quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:**

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale (o, se commesso da soggetti in posizione subordinata, quando la commissione del fatto sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative);
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive **non si applicano:**

- se l'autore ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio (o ne ha ricavato vantaggio minimo);
- se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

ART. 15

Il commissario giudiziale

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, al posto di tale sanzione il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un **commissario giudiziale** quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

La durata del commissariamento è pari a quello della pena interdittiva che sarebbe stata irrogata al suo posto.

La pubblicazione della sentenza

ART. 18

Il giudice, nei casi in cui è possibile irrogare una sanzione interdittiva, può disporre l'ulteriore sanzione della pubblicazione della sentenza mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, nonché ai sensi dell'art. 36 c.p. (ovverosia, nel luogo in cui la sentenza è stata pronunciata, in quello in cui il reato è stato commesso e in quello in cui l'autore del reato aveva l'ultima residenza).

La confisca

Nei confronti dell'ente, con la sentenza di condanna, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che:

- per la parte che può essere restituita al danneggiato.
- per i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

ART. 19

Quando non è possibile eseguire la confisca direttamente del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto **somme di denaro, beni o altre utilità per un valore equivalente.**

ART. 45

Applicazione delle misure cautelari

Le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 possono essere applicate all'ente prima della condanna, in via provvisoria, come misure cautelari.

Ciò è possibile quando:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- sussistono fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti amministrativi della stessa indole.

In questi casi, è il Pubblico Ministero che chiede l'applicazione di una delle sanzioni interdittive in via cautelare.

La misura viene disposta con ordinanza del giudice che indica anche le modalità applicative della misura.

Il sequestro preventivo

Il giudice può disporre il sequestro del prezzo e del profitto del reato, di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 231/2001.

ART. 53

Se viene eseguito un sequestro ai fini della confisca per equivalente (art. 19 c. 2 D.Lgs. 231/2001) che abbia ad oggetto società, aziende, beni o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria.

Il sequestro conservativo

ART. 54

Tale tipo di sequestro può essere disposto a richiesta del Pubblico Ministero se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Il sequestro conservativo può interessare beni mobili e immobili dell'ente o somme o cose allo stesso dovute.

Sezione III

«Responsabilità amministrativa da reato»

ovverosia

I reati presupposto della responsabilità dell'ente

Le fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

ART. DA 24 A 25-DUODECIES

Le fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-ter - Reati societari

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-sexies - Abusi di mercato

**ART. DA 24
A 25-DUODECIES**

Le fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente

Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-undecies - Reati ambientali

Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

ART. DA 24 A 25-DUODECIES



**Il Modello di organizzazione,
gestione e controllo di Biennale**

NATURA GIURIDICA DELLA FONDAZIONE

- **Delibera Consiliare del Comune di Venezia del 19 aprile 1893**
Creazione della «*Biennale di Venezia – Esposizione internazionale d’arte*»
- **Legge 26 luglio 1973 n. 438**
Già convertita in ente autonomo con Regio Decreto Legge 13 gennaio 1930 n. 33, assume la denominazione di «*Ente autonomo "La Biennale di Venezia"*»



Biennale strutturata come ente con personalità di diritto pubblico

NATURA GIURIDICA DELLA FONDAZIONE



D.Lgs. n. 29 gennaio 1998 n. 19

«Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente»

Trasformazione di Biennale nella «*Società di cultura La Biennale di Venezia*», soggetto in controllo pubblico con personalità di diritto privato



D.Lgs. n. 8 gennaio 2004 n. 1

Cambio della denominazione in quello di «**Fondazione La Biennale di Venezia**»

STRUTTURA DELLA FONDAZIONE

Organi di Biennale



Presidente nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali



Consiglio di amministrazione di cui fanno parte di diritto il Presidente, il Sindaco di Venezia (Vice Presidente), il Presidente della Regione del Veneto (o un suo delegato), il Presidente della Provincia di Venezia (o un suo delegato), un membro nominato dai soggetti privati (quando abbiano conferito una somma pari almeno al 20% del patrimonio e assicurino un contributo annuo pari almeno al 7% del totale dei contributi pubblici statali annui)



Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con decreto del Ministro Economia e Finanze di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali.

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE



Promozione a livello nazionale ed internazionale dello studio, della ricerca e della documentazione nel campo delle arti contemporanee



Organizzazione, con cadenza almeno Biennale, di manifestazioni di rilievo internazionale nei diversi settori artistici.

PROCESSI OPERATIVI SENSIBILI



In ragione della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, i **processi operativi sensibili** di Biennale ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si rinvengono in **tre macro-aree di rischio**:

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione dei rapporti con i pubblici funzionari per esigenze di varia natura, ivi comprese quelle di finanziamento, e gestione dei rapporti con l'amministrazione della giustizia



Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori



Ordinaria e straordinaria amministrazione

Attività connesse all'amministrazione di Biennale (dai processi contabili, alla gestione delle risorse umane, all'acquisto di beni e servizi) e alla realizzazione delle attività culturali

REATI IPOTIZZABILI



Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Reati di natura corruttiva;
- Malversazione in danno dello Stato
- Truffa in danno dello Stato o truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche



Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- Reati di natura corruttiva
- Omicidio o lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro



Ordinaria e straordinaria amministrazione

- Reati di natura corruttiva (tra cui la corruzione tra privati)
- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Reati in danno del diritto d'autore

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MOG)

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Biennale (MOG) è strutturato come di seguito:

Parte Generale

in cui è spiegato il concetto di responsabilità degli enti da reato e la funzione espressamente svolta dal MOG

Parte Speciale

contenente l'elencazione e la descrizione sintetica dei reati astrattamente verificabili nelle singole aree di attività

Allegato A - Documento per la gestione del rischio

contenente la valutazione del rischio di verificazione di reati in concreto nelle singole aree di attività, nonché la gestione delle azioni correttive, l'organizzazione delle attività di controllo interno e il sistema sanzionatorio.

Allegato B – Codice etico di Biennale

IL SISTEMA DEI CONTROLLI DELLA FONDAZIONE

Sistema dei controlli particolarmente strutturato



Controllo interno da parte del **Collegio dei Revisori dei Conti**



Gestione finanziaria soggetta al controllo delle **Corte dei Conti**



Controllo sul bilancio da parte del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

la Fondazione trasmette le informazioni anche periodiche richieste da MIBACT e MEF. Il MIBACT riferisce alle camere ogni anno (entro il 30 settembre) su attività (entrate, spese, programmi e bilancio).

Ai fini della vigilanza la legge istitutiva prevede una norma di “vigilanza prudenziale” che limita la possibilità di disporre del patrimonio della fondazione alla percentuale del 20% , con obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

LE PROCEDURE ADOTTATE DALLA FONDAZIONE

La Fondazione ha già adottato le seguenti procedure:

Procedure generali di organizzazione e gestione

- Procedura Acquisti
- Procedure di acquisti di servizi e forniture in economia
- Procedura delle Ospitalità
- Procedura di contabilità e controllo di gestione
- Procedura per viaggi e missioni
- Procedura per collaborazioni
- Procedura sponsorizzazioni

Procedure generali di organizzazione e gestione

1. Procedura organizzativa Mostra Internazionale d'Architettura
2. Procedura organizzativa Esposizione Internazionale d'Arte
3. Procedure per le Partecipazioni Nazionali e gli Eventi Collaterali delle mostre di Arte e Architettura
4. Procedura organizzativa Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica
5. Procedure per le Giurie e i Premi della Mostra /Arte /Architettura
6. Regolamento Mostra del Cinema
7. Regolamento Giurie Cinema
8. Procedura organizzativa attività Danza, Musica e Teatro
9. Procedure di accesso, consultazione, prestito e copie materiali Archivio Storico

Approfondimento

Le fattispecie presupposto di recente modifica o inserimento all'interno del decreto

Induzione indebita a dare o promettere utilità *Art. 319 quater c.p.*

Reato introdotto ed inserito nel D.Lgs. 231/2001 dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 (Legge anticorruzione)

ART. 25

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio** che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, **induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità** è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione tra privati
Art. 2635 c.c.

ART. 25
TER

- Reato riformulato e rubricato come “Corruzione tra privati” dall’art. 1 c. 76 della L. 190/2012;
- ulteriore riforma per estendere la portata applicativa attraverso l’art. 3 del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38
- è un reato societario che sanziona le condotte poste in essere da diverse figure apicali di «*società o altri enti privati*», interessando perciò Biennale

ART. 25 TER

Corruzione tra privati Art. 2635 c.c.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

ART. 25

TER

Istigazione alla corruzione tra privati Art. 2635 *bis* c.c.

- Reato introdotto ed inserito nel D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38
- è un reato societario che sanziona le condotte poste in essere da diverse figure apicali di «*società o altri enti privati*», interessando perciò Biennale

Art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c.):

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

ART. 25 OCTIES

Autoriciclaggio Art. 648 ter.1 c.p.

Reato introdotto ed inserito nel D.Lgs. 231/2001 dalla L. 15 dicembre 2014 n. 186

Autoriciclaggio (art.648-ter.1c.p.):

Salvo che il fatto Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI – IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231